



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO VIRO

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - 45014 PORTO VIRO (RO)

tel. +39 0426-631742

email: roic80600d@istruzione.it - web: <http://www.icportoviro.edu.it>

Circolare n° 27- indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/25; 2025/2026; 2026/2027

Porto Viro, 23/09/2024

All'attenzione di

- ✓ Genitori e studenti dell'istituto comprensivo di Porto Viro
- ✓ Personale scolastico
- ✓ Dsga f.f.

Oggetto: indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/25; 2025/2026; 2026/2027

Come indicato nella nota ministeriale n° 25278 del 20 settembre u.s., nei giorni **24 e 25 novembre p.v.** avranno luogo le elezioni del Consiglio di istituto. Considerato che la popolazione scolastica di questo istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così assegnati:

- a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- b) n. **8 rappresentanti dei genitori** degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art.348 del Codice Civile;
- c) n. **8 rappresentanti del personale docente**, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- d) n. **2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario**, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Si allega alla presente lo scadenziario e, per opportuna informazione degli interessati, si riportano di seguito le principali disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 215/1991 relative alla presentazione delle liste:

- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (docente, Ata, genitori):
- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi;
- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto;
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna;
- Le liste possono comprendere anche un solo nominativo e un numero massimo di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie (art. 30 e 32 OM 215/1991);
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico o dal personale a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
- Ciascuna lista può essere presentata:

a) per quanto concerne la componente docenti e ATA, da almeno un decimo degli elettori della stessa componente (la frazione superiore si computa per unità intera) quindi almeno...per i docenti e almeno...per il Personale ATA;

c) per quanto concerne la componente genitori da almeno 20 elettori della stessa componente;

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista;
- Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dalle ore 9.00 dell'8 novembre 2024 alle ore 12:00 del 13 novembre 2024);
- 1 membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere essi stessi candidati;
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina (art. 32 OM n. 2/5/1991);
- La Commissione elettorale di istituto verifica che:
 - a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
 - b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengono alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme sia debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
- Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.
- Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale né da comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro tre giorni dall'affissione della comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
- Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi (ora ufficio scolastico regionale per il veneto – ambito territoriale per le provincie di Rovigo e Padova). I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
- Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento (Art. 34 OM n. 215/1991).
- Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista (Art. 41 OM n. 215/1991).



ISTITUTO COMPRESIVO DI PORTO VIRO

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - 45014 PORTO VIRO (RO)

tel. +39 0426-631742

email: roic80600d@istruzione.it - web: <http://www.icportoviro.edu.it>

Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni di cui ai punti precedenti, si allega il modello di "Verbale di presentazione alla Commissione Elettorale di una lista di candidati per le elezioni del Consiglio di Istituto", da utilizzare per gli adempimenti sopra indicati.

Seguiranno precise indicazioni in merito alle modalità di votazione.

Il dirigente scolastico

Massimiliano Beltrame

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993